

**Camera di Commercio Italiana per la Romania**

# **IL BOLLETTINO LEGISLATIVO**

Febbraio 2010

## ***In questo Bollettino Legislativo***

*L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale modifica d'ufficio il passaggio all'imposta sul reddito per le microimprese* \_\_\_\_\_ **2**

*La decisione n. 56 del 29 gennaio 2010 per la determinazione di alcune misure in merito alla riorganizzazione dei produttori di energia elettrica e termica sotto l'autorità del Ministero dell'Economia, del Commercio e del Mondo di Affari, attraverso la creazione della Compagnia Nazionale Electra S.p.A. e della Compagnia Nazionale Hidroenergetica - S.p.A.* \_\_\_\_\_ **3**

*Ordinanza n. 143 del 28 gennaio 2010 inerente la modifica dell'Ordinanza del ministro dell'economia e delle finanze n. 668/2007 per l'approvazione della Procedura di selezione di società professionali civili di avvocati in Romania o all'estero, specializzate in contenziosi internazionali, della Procedura di conclusione e svolgimento del contratto di assistenza e rappresentanza giuridica della Romania o di altri enti pubblici di fronte alla Corte di Arbitrato Internazionale presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti, nonché per l'approvazione della Procedura di selezione degli arbitri nominati dalla parte romena nelle procedure arbitrali nei confronti della Corte di Arbitrato Internazionale presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti* \_\_\_\_\_ **5**

*L'Ordinanza n. 12/2010 del Ministero delle Finanze pubbliche modifica e completa le norme metodologiche di attuazione dei provvedimenti dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 64/2009 riguardante la gestione finanziaria degli strumenti strutturali e l'utilizzo di essi per l'obiettivo di convergenza, approvati attraverso l'Ordinanza del ministro delle finanze pubbliche n. 2.548/2009* \_\_\_\_\_ **8**

*L'Ordinanza n. 14/2010 riguardante le misure finanziarie per la regolamentazione dei sussidi di stato concessi ai produttori agricoli a partire dal 2010* \_\_\_\_\_ **10**

*Disposizioni relative al bilancio dello Stato per il 2010* \_\_\_\_\_ **12**

## **L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale modifica d'ufficio il passaggio all'imposta sul reddito per le microimprese**

Per evitare code presso le agenzie fiscali, il presidente dell'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (ANAF) ha emesso un'ordinanza in base alla quale le autorità fiscali cambieranno automaticamente il vettore fiscale per i contribuenti dell'imposta sul reddito delle microimprese entro il 31 dicembre 2009, i quali diventeranno così contribuenti dell'imposta sul reddito imponibile.

Conformemente al codice di procedura fiscale, e conseguentemente alle modifiche apportate al regime fiscale, questa categoria di contribuenti è tenuta a depositare presso l'agenzia fiscale la dichiarazione dei redditi DE MENTIUNI 010.

Di conseguenza, i contribuenti che in data 31.12.2009 risultano soggetti all'imposta sul reddito imponibile delle microimprese non sono

tenuti a presentarsi presso l'agenzia fiscale competente per depositare la dichiarazione DE MENTIUNI 010.

Inoltre, da gennaio 2010 questi contribuenti non beneficeranno più della deroga alla dichiarazione e ai pagamenti trimestrali delle imposte e dei contributi afferenti ai salari che dovranno, invece, essere dichiarati e pagati mensilmente.

Secondo il legislatore, dal 1 gennaio 2010, i microimprenditori che fino al 31 dicembre 2009 hanno applicato le disposizioni del titolo IV del codice fiscale rientreranno nella categoria dei contribuenti dell'imposta sul reddito, ai sensi del titolo II "imposta sul reddito" ex-lege 571/2003 del codice fiscale, con le modifiche e le aggiunte ulteriori.

**La DECISIONE n. 56 del 29 gennaio 2010 per la determinazione di alcune misure in merito alla riorganizzazione dei produttori di energia elettrica e termica sotto l'autorità del Ministero dell'Economia, del Commercio e del Mondo di Affari, attraverso la creazione della Compagnia Nazionale Electra S.p.A. e della Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A.**

È stata approvata la compiutezza delle procedure legali per la creazione delle società commerciali per azioni, ovvero la Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A.

La creazione delle società commerciali previste dal comma (1) deve essere fatta in conformità alle disposizioni della Legge n. 31/1990 relativa alle società commerciali, ripubblicata, con le successive modifiche e completamenti, ai sensi della presente decisione, attraverso la scissione e la fusione preceduta dallo scioglimento senza liquidazione della società partecipante.

I progetti degli atti costitutivi della Compagnia Nazionale Electra S.p.A. e della Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A. devono essere trasmessi al Governo in vista dell'emissione del mandato di rappresentanza; poi devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti della rispettiva compagnia, ai sensi della legge.

Le società nazionali/compagnie nazionali/società commerciali che vengono riorganizzate conformemente agli art. 2 e 3 hanno l'obbligo di comunicare agli enti finanziari creditori le modifiche apportate alla

struttura organizzativa e allo statuto giuridico.

A partire dalla data di immatricolazione presso l'ufficio del registro del commercio, la Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A. riprendono tutti i diritti e saranno soggette a tutti gli obblighi delle ex società commerciali sottoposte alla fusione o alla scissione, ai sensi degli art. 2 e 3 della presente decisione, e si sostituiranno nei diritti e negli obblighi derivanti dai loro rapporti giuridici con i terzi, anche per i contenziosi in corso.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A. si accollano, in base al protocollo, gli obblighi fiscali principali ed accessori dovuti e non pagati, che ricorrono da crediti interni ed esterni garantiti dallo stato o contrattati direttamente dallo stato e poi passati alle società che vengono riorganizzate, rispettivamente alle loro filiali e succursali.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hydroenergetica - S.p.A. hanno l'obbligo di concludere con il Ministero delle Finanze Pubbliche, in veste di garante/prestatore, e/o con le istituzioni di credito finanziatrici degli atti giuridici attraverso

cui riprendono i diritti e gli obblighi risultanti dalle convenzioni di garanzia/accordi di prestito sottoscritte fra il Ministero delle Finanze Pubbliche e le società commerciali che vengono riorganizzate e le loro filiali/succursali, a seconda dei casi.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hidroenergetica - S.p.A. hanno l'obbligo di creare, a seconda dei casi, le garanzie su qualsiasi bene mobile o immobile in possesso, fino a quando vengono coperte le somme dovute al Ministero delle Finanze Pubbliche, che risultano dai loro crediti interni o esterni garantiti dallo stato o da contratti diretti di stato e poi passati alle società commerciali che vengono riorganizzate, rispettivamente le loro filiali/succursali, a seconda dei casi. Il provvedimento viene attuato anche per i crediti aventi la garanzia dello stato emessa dalla Banca per Esportazioni-Importazioni della Romania Eximbank - S.A., chiamata di seguito Eximbank.

Entro 60 giorni dalla data della registrazione delle due società verranno conclusi dei protocolli di consegna-ripresa dell'attivo e del passivo preso in consegna dalle società che si sono fuse o sono state sottoposte a scissione.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hidroenergetica - S.p.A. hanno l'obbligo di concludere un protocollo con la Eximbank, a seconda dei casi, per i crediti aventi la garanzia dello stato emessa dalla Eximbank, attraverso la quale riprendono i diritti ed i doveri delle società che vengono

riorganizzate, risultanti dalle convenzioni di garanzia concluse con la Eximbank.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. svolge come attività principale la produzione e la fornitura di energia elettrica, la produzione, il trasporto, la distribuzione e la fornitura di energia termica, lo sfruttamento delle miniere di lignite e la produzione di combustibile nucleare.

La Compagnia Nazionale Hidroenergetica - S.p.A. svolge come attività principale la produzione e la fornitura di energia elettrica, la produzione, il trasporto, la distribuzione e la fornitura di energia termica, lo sfruttamento delle miniere di carbone. Queste società recentemente create possono svolgere, in modo complementare, anche altre attività di supporto al raggiungimento dello scopo principale dell'attività, in conformità alla legislazione vigente e al proprio statuto.

I beni di proprietà pubblica dello stato amministrati oppure utilizzati a qualsiasi altro titolo dalle società commerciali che vengono riorganizzate in conformità ai provvedimenti della presente decisione, vengono riprese con lo stesso titolo, a seconda dei casi, dalle società commerciali create.

Il personale assunto dalle società commerciali che vengono ad essere cancellate, rispettivamente riorganizzate a seconda dei provvedimenti della presente decisione, deve essere assunto dalle società commerciali create ai sensi dell'art. 1, godendo dei provvedimenti degli art. 169 e 170 della n. 53/2003 – Codice del lavoro con le successive modifiche e completamenti.

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e

del Mondo degli Affari coordinerà il processo di riorganizzazione dei produttori di energia elettrica e termica, ai sensi dei provvedimenti della presente decisione, e affiderà il mandato ai rappresentanti dello stato nelle assemblee generali degli azionisti e ai membri dei consigli di amministrazione delle società commerciali che vengono riorganizzate, rispettivamente create, con la completezza delle misure

necessarie a questo scopo.

La Compagnia Nazionale Electra - S.p.A. e la Compagnia Nazionale Hidroenergetica - S.p.A. hanno l'obbligo di assicurare le fonti di finanziamento per gli investimenti a favore dell'ambiente provenienti dai fondi europei, da fonti proprie e non, con l'ausilio del Ministero dell'Economia, del Commercio del Mondo degli Affari e del Ministero delle Finanze Pubbliche.

**Ordinanza n. 143 del 28 gennaio 2010 inerente la modifica dell'Ordinanza del ministro dell'economia e delle finanze n. 668/2007 per l'approvazione della Procedura di selezione di società professionali civili di avvocati in Romania o all'estero, specializzate in contenziosi internazionali, della Procedura di conclusione e svolgimento del contratto di assistenza e rappresentanza giuridica della Romania o di altri enti pubblici di fronte alla Corte di Arbitrato Internazionale presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti, nonché per l'approvazione della Procedura di selezione degli arbitri nominati dalla parte romena nelle procedure arbitrali nei confronti della Corte di Arbitrato Internazionale presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti**

I.

- La procedura garantisce un quadro e una metodologia unitaria per l'organizzazione e lo svolgimento dell'acquisto di servizi di assistenza e rappresentanza giuridica della Romania o di altri enti pubblici di fronte alla Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione

delle Controversie Relative agli Investimenti.

- I servizi di assistenza e rappresentanza giuridica sono acquisiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la procedura di selezione delle offerte.

- I servizi di assistenza e rappresentanza giuridica, previsti dalla presente ordinanza, permettono di capire quale documentazione,



studi, documenti e azioni sono necessari per la rappresentanza nelle istanze di arbitrato e qualsiasi altra attività utile ad assicurare la rappresentanza della Romania o di altri enti pubblici presso la Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti.

Le società professionali civili di avvocati, d'ora in poi definite società di avvocati, possono partecipare singolarmente o in associazione/consorzio alla procedura di selezione delle candidature.

L'associazione deve essere dimostrata presentando un contratto sottoscritto dai membri dell'associazione/consorzio.

Conseguentemente all'attuazione della presente procedura, saranno selezionate al massimo 6 società di avvocati con cui saranno conclusi dei contratti-quadro di prestazione di servizi di assistenza e rappresentanza giuridica della Romania o di altri enti pubblici di fronte alla Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti, d'ora in poi definiti contratti-quadro di rappresentanza.

In vista della rappresentanza della Romania o di altri enti pubblici di fronte alla Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze concederà, in base all'avviso dato dal dirigente

dell'ente pubblico citato e, a seconda dei casi, all'avviso del Governo della Romania, il mandato di rappresentanza ad una delle società di avvocati/associazioni/consorzi con cui è stato concluso il contratto-quadro di rappresentanza.

- La procedura di selezione delle offerte si svolge in due tappe, ovvero l'avvio della procedura e la selezione delle offerte.

- La tappa di avvio della procedura comprende:

a) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nel SEAP e nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte VI – Appalti pubblici, nonché in almeno un quotidiano nazionale a forte tiratura, dell'invito a partecipare alla selezione delle società di avvocati in Romania o all'estero, specializzate in contenziosi internazionali, per assicurare alla rappresentanza della Romania di fronte alla Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti.

b) la costituzione nominale della commissione per la selezione e per la risoluzione dei contenziosi attraverso l'ordinanza del ministro dell'economia e delle finanze; nelle commissioni vengono nominati sia i membri titolari che i membri sostituti.

- L'invito alla partecipazione, il cui modello è riportato nell'allegato A, verrà pubblicato anche sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Tappa di selezione comprende quanto segue:

a) la ricezione delle offerte;

b) l'analisi e la determinazione delle offerte che

soddisfano le richieste minime sollecitate;  
c) l'attuazione dei criteri di selezione;  
d) la determinazione della gerarchia delle proposte di offerta accettate in base alle quali verrà concluso il contratto-quadro di rappresentanza;  
e) l'informazione della dirigenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento all'attuazione della procedura;  
f) la sottoscrizione del contratto-quadro di rappresentanza;  
g) la redazione della pratica del contratto quadro di rappresentanza.

## II.

In vista della selezione degli arbitri, la commissione costituita ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ha le seguenti mansioni:

a) studia la lista degli arbitri della Corte Internazionale di Arbitrato presso il Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti, verificando se sono stati osservati i seguenti aspetti:

1. la reputazione irrepreensibile e di alta competenza professionale;

2. la conoscenza impeccabile della lingua in cui si svolge il processo;  
3. notevole esperienza in materia di arbitrato internazionale;  
4. il possesso di titoli scientifici;  
5. il costo delle spese collegate al buon andamento del processo;  
b) redige, in base ai criteri sopra citati, una lista estesa di arbitri che potrebbero essere selezionati;  
c) richiede il consiglio di specialisti romeni in materia di arbitrato internazionale, nonché della società professionale civile di avvocati selezionata, a cui richiede delle raccomandazioni e redige una lista di arbitri ai quali spedire gli inviti;  
d) dopo la conferma da parte degli arbitri, comunica la lista al Governo e richiede l'avviso di questo organismo.

Una volta redatta la lista finale da parte della commissione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze la spedisce agli avvocati selezionati, che invieranno la lista alla Segreteria Generale del Centro Internazionale per la Regolamentazione delle Controversie Relative agli Investimenti.

Nel caso in cui la proposta della parte romena non venga accettata, la commissione può, avvisando l'ente pubblico, nominare qualcun'altro fra quelli invitati o può riprendere, a seconda dei casi, la procedura di selezione, fino a quando non sia resa definitiva la componente dell'istanza arbitraria.

**L'Ordinanza n. 12/2010 del Ministero delle Finanze pubbliche modifica e completa le norme metodologiche di attuazione dei provvedimenti dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 64/2009 riguardante la gestione finanziaria degli strumenti strutturali e l'utilizzo di essi per l'obiettivo di convergenza, approvati attraverso l'Ordinanza del ministro delle finanze pubbliche n. 2.548/2009**

I beneficiari previsti all'art. 6 comma (1) e (2) dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 64/2009, nel momento in cui firmano il contratto/la decisione/l'ordine di finanziamento con l'autorità di management/organismo intermediario di competenza, devono presentare una copia del modulo del bilancio «Scheda del progetto finanziato/proposto per il finanziamento nel quadro dei programmi afferenti alla politica di coesione dell'Unione Europea», allegato al bilancio dell'amministrazione pubblica. Esso deve essere redatto in base alla scheda di fondatezza menzionata al comma (2), afferente al progetto proposto/approvato per il finanziamento nell'ambito del rispettivo programma operativo, firmato e timbrato dall'ordinatore principale di crediti.

Gli ordinatori principali di crediti dei bilanci locali hanno l'obbligo di aprire il bilancio e ripartire i crediti afferenti all'implementazione dei progetti, beneficiari dei quali sono gli enti pubblici finanziati integralmente dal bilancio locale, al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui vengono incassate le somme trasferite dalle autorità di management/Autorità di certificazione e pagamento, in base alla richiesta di finanziamento trasmessa dai beneficiari stessi.

(1) Il valore della sovvenzione concessa ai beneficiari finanziati parzialmente dal bilancio di stato, dal bilancio delle assicurazioni sociali di stato o dai bilanci dei fondi speciali può comprendere le somme pari al controvalore dell'iva pagata, afferente alle spese eleggibili effettuate, che verranno rimborsate dalle autorità di management / dall'Autorità di certificazione e pagamento, conformemente al contratto/decisione/ordine di finanziamento di ognuno dei progetti.

(2) I beneficiari previsti hanno l'obbligo di informare con sollecito l'ordinatore principale di crediti delle somme ricevute come prefinanziamento, in vista della diminuzione della sovvenzione concessa.

(3) I beneficiari finanziati parzialmente dal bilancio di stato, dal bilancio delle assicurazioni sociali di stato o dai bilanci dei fondi speciali devono restituire, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'incasso, le somme rimborsate dalle autorità di management/l'Autorità per la certificazione e pagamento, ai sensi dell'art. 8 lett. a) e b), nei conti di spesa del bilancio degli ordinatori principali di crediti da cui sono state concesse le sovvenzioni previste.



(4) Nel caso in cui la restituzione della sovvenzione menzionata al comma (3) venga effettuata nell'anno del bilancio che segue l'anno in cui sono state ricevute le sovvenzioni, devono essere attuati i provvedimenti dell'art. 8 dell'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 37/2008 in relazione alla regolamentazione di alcune misure finanziarie nel campo del bilancio, approvata con le modifiche attraverso la Legge n. 275/2008, con le successive modifiche."

All'articolo 32, in seguito al comma (4) vengono introdotti due nuovi comma, (41) e (42), che prevedono:  
(41) Come eccezione ai provvedimenti del comma (4), le somme ricevute in conformità al comma (2) vengono virate dal leader, al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'incasso in:

a) conti di reddito del bilancio di stato, aperti sul codice di identificazione fiscale del

Ministero dei Trasporti e dell'Infrastruttura, nel caso dei leader di partenariato/partners i cui progetti sono finanziati integralmente dal bilancio del Ministero dei Trasporti e dell'Infrastruttura, conformemente all'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 64/2009;

b) conti di reddito locali, aperti sul codice di identificazione fiscale delle unità amministrativo-territoriale attraverso i budget di finanziamento dei rispettivi progetti, nel caso dei leader di partenariato/partners che hanno la veste di entità finanziate integralmente dai bilanci locali.

(42) Le somme ricevute in conformità al comma (2) vengono virate dal leader, al massimo entro 6 giorni lavorativi dalla data dell'incasso, in un conto aperto sul nome del partner presso un'istituzione di credito all'estero attraverso un conto proprio aperto presso un'istituzione di credito in Romania, nel caso in cui il partner sia una persona giuridica registrata dal punto di vista fiscale in un altro stato membro dell'Unione Europea e non abbia un conto aperto presso un'istituzione di credito in Romania.

## **L'Ordinanza n. 14/2010 riguardante le misure finanziarie per la regolamentazione dei sussidi di stato concessi ai produttori agricoli a partire dal 2010**

— L'Ordinanza determina il quadro giuridico relativo alle condizioni generali per la concessione dei sussidi di stato per l'agricoltura, in conformità alle direttive comunitarie inerenti i sussidi di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 319 del 27 dicembre 2006, e per la realizzazione di alcuni prodotti competitivi allo scopo di assicurare la sicurezza dei prodotti alimentari alla popolazione e la tutela dell'ambiente.

— I beneficiari degli aiuti di stato previsti dall'art. 1 sono:

a) i produttori agricoli, persone fisiche autorizzate, le imprese individuali e le imprese familiari costituite secondo l'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 44/2008 inerente lo sviluppo delle attività economiche dalle persone fisiche autorizzate, le imprese individuali e le imprese familiari con le successive modifiche e/o le persone giuridiche, gruppi di produttori riconosciuti, inclusi quelli riconosciuti in automatico, oppure organizzazioni di produttori riconosciute, a seconda dei casi, che risultano iscritte nel Registro agricolo, nel Registro delle Fattorie, nel Registro delle piantagioni viticole, altre evidenze catastali, che sfruttano terreni agricoli, in modo individuale o in forme di

associazione in conformità alla legislazione vigente, allo scopo di ottenere prodotti agricoli; b) i produttori agricoli, persone fisiche autorizzate, le imprese individuali e le imprese familiari costituite secondo l'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 44/2008, con le successive modifiche, e/o le persone giuridiche, gruppi di produttori riconosciuti oppure organizzazioni di produttori riconosciute, a seconda dei casi, che sono iscritte nel Registro nazionale degli esportatori e che possiedono, allevano oppure esportano animali, singolarmente o in associazione in conformità alla legislazione vigente, allo scopo di ottenere prodotti agricoli, nonché gli operatori economici accreditati per svolgere le attività di miglioramento della zootecnica; c) le organizzazioni per il miglioramento della terra e le federazioni di organizzazioni per il miglioramento della terra iscritte nel Registro Nazionale delle organizzazioni per il miglioramento della terra e l'Amministrazione Nazionale del Miglioramento della terra, così come sono definite dalla Legge dei miglioramenti della terra n. 138/2004, ripubblicata, con i successivi completamenti; d) gli organismi/organizzazioni di ricerca, le rispettive università, istituzioni e stazioni di ricerca-sviluppo nel settore agricolo, qualsiasi sia il loro statuto giuridico o la modalità di finanziamento, il cui scopo principale è quello

di realizzare la ricerca fondamentale, la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale e di far conoscere i risultati attraverso l'insegnamento, la pubblicazione di informazioni o il trasferimento di tecnologia.

— Il Governo è abilitato ad accordare sussidi di stato in uno dei seguenti campi:

- a) la tutela dell'ambiente: diversi dai sussidi relativi agli investimenti destinati all'ambiente che rientra nella categoria dei sussidi nei campi previsti dalla lett. s) p. 1, nonché da altre forme di sussidio nei settori previsti dalla lett. s) p. 3 e 4;
- b) l'incentivazione della produzione e del commercio dei prodotti agricoli di qualità;
- c) la fornitura di assistenza tecnica nel settore agricolo;
- d) la soluzione dei danni dovuti alle catastrofi naturali o ad eventi eccezionali;
- e) la compensazione per le perdite dei produttori agricoli dovute alle condizioni climatiche non adatte;
- f) il combattimento delle malattie degli animali e delle piante;
- g) il pagamento dei premi assicurativi;
- h) la limitazione della capacità di produzione, di processo e commercio nel settore agroalimentare;
- i) la salvezza e la ristrutturazione delle aziende che si trovano in difficoltà;
- j) l'occupazione della forza di lavoro;

k) l'incentivazione del settore ricerca e sviluppo;

o) i sussidi di stato come compenso per i servizi pubblici, concessi in conformità al Quadro comunitario relativo ai sussidi di stato come compensi per l'obbligo di servizio pubblico;

q) la promozione dei prodotti agricoli;

r) gli aiuti per il settore dell'allevamento degli animali;

s) le attività per lo sviluppo rurale.

— Le norme metodologiche che riguardano le modalità di concessione dei sussidi di stato previsti sono approvate dal Governo, in osservanza dei provvedimenti comunitari e nazionali in materia di sussidi di stato, esse regolamentano lo scopo, l'obiettivo, la durata, il quantum del sussidio espresso come percentuale della spesa eleggibile ed il valore in lei, i flussi finanziari per la concessione del sussidio di stato, i criteri di eleggibilità delle procedure di implementazione, sorveglianza e controllo.

— I sussidi di stato fra quelli previsti dall'art. 4 che possono essere assegnati e l'importo totale stanziato per ognuna delle forme di sussidio di stato sono approvate annualmente attraverso la decisione del Governo, che è poi comunicata alla Commissione Europea nel Rapporto annuale.

## Disposizioni relative al bilancio dello Stato per il 2010

La sintesi del bilancio dello stato è suddivisa per le entrate in capitoli e sottocapitoli, e per le spese, in parti, capitoli, sottocapitoli, paragrafi, rispettivi titoli, articoli e punti, secondo i casi.

Il bilancio statale è stabilito per le entrate in somma pari a 66.654,3 milioni di Lei, e per le spese in somma pari a 101.678,4 milioni di Lei con un deficit di 35.024,1 milioni di Lei.

La sintesi delle spese in bilancio, è dettagliata per fonti di finanziamento in capitoli, sottocapitoli, paragrafi, titoli, articoli e punti, a seconda dei casi.

I bilanci dei principali crediti sono anche questi previsti dalla legge.

Si vieta la ritenzione e l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche finanziate interamente dal bilancio dello stato di qualsiasi reddito proprio che non sia previsto nel bilancio stesso.

Il budget di spesa è dettagliato nel bilancio delle amministrazioni pubbliche per fonte di finanziamento.

(1) Le somme defalcate dall'iva previste all'art 4 lett. a, sono destinate a finanziare:

a) Il sistema di protezione dei bambini e i centri di assistenza sociale alle persone con handicap;

b) i diritti alle sovvenzioni per l'acquisto di latte e pane per i bambini delle classi I-VIII nelle scuole pubbliche e private, e anche per i

bambini in età prescolare che frequentano gli asili pubblici e privati con un programma classico di 4 ore;

c) le spese per la distribuzione di miele come supplemento nutritivo per i bambini e gli studenti delle classi I-VIII nelle scuole pubbliche e religiose;

d) le spese dovute agli insegnamenti speciali e ai centri regionali per le risorse e l'assistenza scolastica;

e) gli istituti di cultura che risultano decentralizzati a partire dall'anno 2002;

f) il pagamento dei contributi per il personale laico assunto nei luoghi di culto nelle campagne;

g) comunità di servizio pubblico a persone sotto l'autorità dei consigli regionali.

(2) Nelle situazioni in cui il latte e il pane, e anche il miele sono comprati direttamente dagli enti locali e dai comuni, dalle città e dai municipi, il consiglio regionale ripartisce le somme che hanno questa destinazione alle rispettive unità amministrative-territoriali.

(3) Le somme defalcate dall'iva, previste all'art.4 lett. b, sono destinate a finanziare:

(a) le spese per il personale, le borse di studio e oggetto di inventario delle istituzioni o delle unità di insegnamento pre-universitario pubbliche;

(b) i diritti all'assistenza personale delle

persone con handicap grave;

(c) le sovvenzioni sociali e gli aiuti per il riscaldamento della casa tramite legna, carbone e petrolio;

(d) comunità di servizio pubbliche alle persone sotto l'autorità del consiglio locale e comunale, delle città, dei municipi, dei settori e del Consiglio Generale della Città di Bucarest;

(e) gli aiuti di stato alle regioni ai sensi della legge 84/1992 riguardo le zone libere, con le modifiche e le aggiunte ulteriori, per le amministrazioni delle zone libere sotto l'autorità del consiglio locale;

(f) le spese per i vivai.

(4) La ripartizione delle somme defalcate dall'iva previste al punto 3 per comuni, città,

municipi, settori e città di Bucarest, secondo i casi, è fatta in base alla decisione del direttore della direzione generale delle finanze pubbliche a livello regionale, quello della città di Bucarest, dopo la consultazione con il consiglio regionale e del sindaco, e con l'assistenza tecnica dell'ispettore scolastico o

del direttore del lavoro e inclusione sociale, secondo i casi, in funzione del numero dei beneficiari dei rispettivi servizi.

(5) Per il finanziamento delle spese previste dall'art.4, ad eccezione degli stipendi degli assistenti sociali, per le successive somme defalcate dall'iva, l'autorità amministrativa pubblica locale allocherà anche somme dal proprio bilancio locale.





## Camera di Commercio Italiana per la Romania

*Strada Franceza, 13 030102 Bucuresti*

*Tel: 0040 21-310-23-15*

*Fax: 0040 21-310-23-18*

**web: [www.cameradicommercio.ro](http://www.cameradicommercio.ro)**

**e-mail: [info@cameradicommercio.ro](mailto:info@cameradicommercio.ro)**



*Camera di Commercio Italiana per la Romania, Str. Franceza 13, Bucuresti 030102 Tel: +40.(0)21.310 23 15 Fax: +40.(0)21.310 23 18  
[www.cameradicommercio.ro](http://www.cameradicommercio.ro) [info@cameradicommercio.ro](mailto:info@cameradicommercio.ro)*

*Riconosciuta dal Governo Italiano con Decreto ministeriale del 19 aprile 2005 – Legge 518/1970*